



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 - 31040 Trevignano (TV)
C.F. 83001370267 P.I. 00573020260

Prot. n° (numero e data del protocollo informatico)

ORDINANZA N. 56/2024

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE TERMICA 2024-2025

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a causa della frequenza dei superamenti dei valori limite della qualità dell'aria nel Bacino Padano, in particolare per le polveri PM10, ha determinato l'opportunità di definire, in un "Nuovo Accordo di Programma", importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria;
- che detto Accordo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 7 giugno 2017 ed è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- che l'accordo individua degli interventi da porre in essere da parte dei comuni nei seguenti ambiti: trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento civile, agricoltura;
- che la Regione del Veneto, tramite il CIS nell'incontro del 10/03/2021, ha illustrato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea" approvato con D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021, con il quale si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure del Piano coordinato tra le regioni del Bacino Padano discusso nell'incontro del 5 gennaio 2021 ai fini di una maggiore efficacia delle stesse;
- che con il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) convocato dalla Provincia di Treviso il 03/10/2024 sono stati illustrati i contenuti delle DGRV n. 238/2021 e DRGV n.1089/2021 e in conclusione sono stati invitati i Comuni a redigere le ordinanze di recepimento delle misure straordinarie illustrate;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021", la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 è stata estesa fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024;

VISTO:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo n.182, comma 6-bis in cui è prevista la facoltà per i Comuni "di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016;
- la DGRV n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017 "Accordo di programma";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 "Revisione zonizzazione";

SETTORE 04/ URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del procedimento. Tiziano Elena

Orario di ricevimento: martedì 15.00 - 18.00 / giovedì e venerdì 9.00 - 13.00

E- mail: urbanistica@comune.trevignano.tv.it — Telefono 04237672860 — Fax 0423/672866





COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 - 31040 Trevignano (TV)
C.F. 83001370267 P.I. 00573020260

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02.03.2021 avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea -Approvazione” con la quale sono state approvate azioni straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria da estendere urgentemente al territorio regionale; tali misure riguardano in particolare i settori:
 - Agricoltura, ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto fonte di PM10 secondaria
 - Trasporti con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivante dall'utilizzo di mezzi inquinanti
 - Energia: con interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalle combustioni di biomasse;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09 agosto 2021 avente ad oggetto "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure*";

RILEVATO

che l'Accordo di Programma delle Regioni del Bacino Padano prevede:

a) che le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM1 con un sistema "a semaforo" e precisamente:

- **NESSUNA ALLERTA - SEMAFORO VERDE:**
nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi al metro cubo) della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;
- **LIVELLO DI ALLERTA 1 - SEMAFORO ARANCIO:**
attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi al metro cubo) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- **LIVELLO DI ALLERTA 2 - SEMAFORO ROSSO:**
attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi al metro cubo) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

b) l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/boIlettino_allerta_PM10.php

VISTO altresì:

- la D.G.R.V. n. 122/2015 finalizzata ad estendere su tutto il territorio la facoltà data ai Sindaci di sospendere, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali prevista dall'art.182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006;
- la D.G.R.V. n.1908/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria”;
- la D.G.R.V. n. 1909/2016 "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10”;

VISTO l'art. 50 della Legge 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

SETTORE 04/ URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del procedimento. Tiziano Elena

Orario di ricevimento: martedì 15.00 - 18.00 / giovedì e venerdì 9.00 - 13.00

E- mail: urbanistica@comune.trevignano.tv — Telefono 04237672860 — Fax 0423/672866



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 - 31040 Trevignano (TV)
C.F. 83001370267 P.I. 00573020260

PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025 L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO:

AZIONI GENERALI DA APPLICARE INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA

1. Divieto di circolazione in tutto il territorio comunale, eccetto la viabilità ricadente entro i confini comunali di seguito elencata:

- S.R. n.348 "Feltrina";
- S.P. n. 102 "Postumia Romana";
- S.P. n. 100 "di Montebelluna ,
- S.P. n. 68 "di Istrana";

nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ed alle seguenti categorie di veicoli:

- a) autoveicoli (*categorie M1,M2,M3 e N1,N2,N3*) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **benzina Euro 0 e Euro 1**;
- b) autoveicoli (*M1,M2,M3 e N1,N2,N3*) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada"), alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**;
- c) i veicoli, ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote, (*categorie da L1e a L7e*) (ex artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), **Euro 0**;

1.1 L'esenzione del divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati. alimentati a gasolio - gpl o a gasolio — gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- i) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- j) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- k) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Treviso;
- l) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- m) veicoli appartenenti alle categorie L2 (ciclomotore tre ruote) e L5 (triciclo) riferite al trasporto merci;
- n) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;
- o) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- p) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- q) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva

SETTORE 04/ URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del procedimento. Tiziano Elena

Orario di ricevimento: martedì 15.00 - 18.00 / giovedì e venerdì 9.00 - 13.00

E- mail: urbanistica@comune.trevignano.tv.it — Telefono 04237672860 — Fax 0423/672866



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 - 31040 Trevignano (TV)
C.F. 83001370267 P.I. 00573020260

- turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
- r) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - s) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;
 - t) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d. S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
 - u) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
 - v) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
 - w) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
 - x) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
 - y) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 285/92;
 - z) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
 - aa)) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - bb) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
 - cc) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
 - dd) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
 - ee) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
 - ff) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa — impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.
- 2. Divieto di combustioni all'aperto di ramaglie e altri residui vegetali**, anche se trattasi di ordinaria pratica agricola di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06, ad esclusione dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria. Sono vietati anche i tradizionali “panevin” salvo eventuali deroghe che saranno concesse da questo Comune per particolari esigenze.
- 3. Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n.1908/2016;
- 4. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW**, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'AII. X, parte II, sez.4, par.1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- 5. Obbligo di mantenere media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare non superiore a:**
- 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle E.1, E.2, E.5 – residenziali, uffici, commercio e assimilabili,
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

SETTORE 04/ URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del procedimento. Tiziano Elena

Orario di ricevimento: martedì 15.00 - 18.00 / giovedì e venerdì 9.00 - 13.00

E- mail: urbanistica@comune.trevignano.tv.it — Telefono 04237672860 — Fax 0423/672866



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 - 31040 Trevignano (TV)
C.F. 83001370267 P.I. 00573020260

AZIONI IN CASO DI ALLERTA LIVELLO 1 - COLORE ARANCIO E IN CASO DI ALLERTA LIVELLO 2 - COLORE ROSSO

DA APPLICARE IN AGGIUNTA A TUTTE QUELLE PRECEDENTI:

6. **Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n.1908/2016;
7. **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici fino al 15 di aprile 2025**, esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
8. **L'abbassamento delle temperature di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici.**
Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:
 - gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

INVITA

ALL'ATTUAZIONE DEI SEGUENTI COMPORAMENTI INDIVIDUALI DI SALVAGUARDIA DELLA SALUTE

In caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.

In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che se attuati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

ALL'ATTUAZIONE DEI SEGUENTI COMPORAMENTI VIRTUOSI PER CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- le aziende di trasporto pubblico locale devono privilegiare i mezzi a minore emissione;
- preferire l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- i conducenti delle seguenti categorie di veicoli di non sostare con motore in moto:
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
 - autobus nella fase di sosta ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci.
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

SETTORE 04/ URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile del procedimento. Tiziano Elena

Orario di ricevimento: martedì 15.00 - 18.00 / giovedì e venerdì 9.00 - 13.00

E- mail: urbanistica@comune.trevignano.tv.it — Telefono 04237672860 — Fax 0423/672866



COMUNE DI TREVIGNANO

Provincia di Treviso

Piazza Municipio, 6 - 31040 Trevignano (TV)
C.F. 83001370267 P.I. 00573020260

- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione, e favorire l'installazione di macchine a doppia combustione catalitica;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva.
- nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi rispettare quanto riportato nel vademecum reso disponibile dall'amministratore di condominio relativamente al risparmio energetico;



La presente ordinanza entrerà immediatamente in vigore all'atto della pubblicazione e avrà efficacia durante il periodo invernale dell'anno 2024-2025, ovvero dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025.

Per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/812000, n. 267.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale ed inviata, a cura dell'Ufficio Ambiente, a tutti i settori comunali e a tutti i soggetti sotto elencati:

- a. Provincia di Treviso;
- b. Azienda ULSS 2;
- c. ARPAV Treviso;
- d. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- e. Comando Carabinieri;
- f. Comando Polizia Locale;
- g. Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto;
- h. Ferrovie dello Stato;
- i. Ditte di autotrasporto pubblico e privato;
- j. Associazioni di categoria

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, 09/10/2024

IL SINDACO

Franco Bonesso

(Firma apposta in modo digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)